

Legge regionale 2 ottobre 2018, n. 37

**Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37.**

(BURC n. 99 del 3 ottobre 2018)

**(Il Governo con delibera C.d.M. del 28 novembre 2018, ha deciso di impugnare l'articolo 7, comma 1, lett. b) della presente legge.**

**La Corte costituzionale, con [sentenza n. 264/2019](#) pubblicata in G.U. 11 dicembre 2019, n. 50, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, lettera b), della presente legge, limitatamente alla parte in cui introduce il comma 3-ter, lettera b), dell'art. 6 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37 (*Procedure per l'esecuzione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica*))**

**Art. 1**

(Modifica del titolo della [l.r. 37/2015](#))

1. Il titolo della [legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37](#) "Modifica alla [legge regionale n. 35 del 19 ottobre 2009](#) e s.m.i. (Procedure per la denuncia degli interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica)", è sostituito dal seguente: "Procedure per la denuncia degli interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica."

**Art. 2**

(Disposizioni generali di coordinamento)

1. La parola "Servizio", dovunque ricorrente nelle seguenti disposizioni della [l.r. 37/2015](#), è sostituita dalla parola "Settore":
  - a) articolo 3, comma 3;
  - b) articolo 4, commi 3, 5, 6 e 7;
  - c) articolo 6, comma 1;
  - d) articolo 7, comma 1;
  - e) articolo 8, commi 1 e 2;
  - f) articolo 9, comma 2;
  - g) articolo 10, comma 1;
  - h) articolo 11, comma 5;
  - i) articolo 12, comma 2;
  - j) articolo 15, comma 1 e 4;
  - k) articolo 16, comma 1.

**Art. 3**

(Modifiche all'articolo 2 della [l.r. 37/2015](#))

1. Nel comma 1 dell'articolo 2 della [l.r. 37/2015](#), le parole da "nei successivi" e fino a "costruzioni)" sono sostituite dalle seguenti: "nelle norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 dello stesso [d.p.r. 380/2001](#)".

**Art. 4**

(Modifiche all'articolo 3 della [l.r. 37/2015](#))

1. L'articolo 3 della [l.r. 37/2015](#) è così modificato:
  - a) nel comma 5, le parole da "emanate" e fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "per le costruzioni previste dall'articolo 52 del [d.p.r. 380/2001](#), e, nel caso

di opere pubbliche, dalla normativa europea e statale in materia di contratti pubblici.”;

- b) nel comma 6, le parole da “nel capitolo” e fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “nelle norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del [d.p.r. 380/2001](#)”.

#### **Art. 5**

*(Modifiche all'articolo 4 della [l.r. 37/2015](#))*

1. L'articolo 4 della [l.r. 37/2015](#) è così modificato:
- a) nel comma 2, le parole “Ogni modificazione strutturale, planimetrica e architettonica” sono sostituite dalle seguenti: “Salvo quanto previsto al comma 2 bis, ogni modifica strutturale”;
  - b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:  
“2 bis. Le varianti che non comportano modifiche strutturali significative sono definite e disciplinate nel regolamento di cui al comma 2.”;
  - c) nel comma 6, dopo la parola “o” sono inserite le seguenti: “gli estremi”.

#### **Art. 6**

*(Modifiche all'articolo 5 della [l.r. 37/2015](#))*

1. L'articolo 5 della [l.r. 37/2015](#) è così modificato:
- a) nel comma 1, le parole da “e delle altre” fino a “integrazioni” sono sostituite dalle seguenti: “della normativa europea e statale in materia di contratti pubblici, delle norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del [d.p.r. 380/2001](#)”;
  - b) nel comma 2, le parole da “e dei” fino a “tecniche)” sono sostituite dalle seguenti: “alla normativa europea e statale in materia di contratti pubblici e alle norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del [d.p.r. 380/2001](#)”.

#### **Art. 7**

*(Modifiche all'articolo 6 della [l.r. 37/2015](#))*

1. L'articolo 6 della [l.r. 37/2015](#) è così modificato:
- a) nel comma 2, le parole da “di tale” fino a “tali” sono sostituite dalle seguenti: “della piattaforma garantisce l'uniformità della valutazione. I suddetti dati trasferiti dai progettisti mediante la piattaforma consentono, inoltre, ai fini della verifica,”;
  - b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:  
“3. Nella valutazione del progetto, al fine del rilascio dell'atto autorizzativo, o di diniego, ai sensi della normativa sismica, il competente Settore tecnico regionale effettua, con le modalità definite nel regolamento di attuazione della presente legge, anche con l'ausilio della piattaforma informatica di cui all'articolo 1, le seguenti verifiche:
    - a) verifica in ordine alla completezza e regolarità formale del progetto esecutivo, relativamente alla:
      - 1) completezza e regolarità della documentazione amministrativa, dell'istanza e delle dichiarazioni;
      - 2) presenza della certificazione resa dal progettista strutturale per come disposto dall'articolo 5, comma 3, per gli interventi di sopraelevazione di cui all'articolo 90 del [d.p.r. 380/2001](#);
      - 3) corretta valutazione e versamento del contributo di istruttoria;
      - 4) presenza e completezza delle relazioni e degli elaborati del progetto;
      - 5) regolarità della sottoscrizione degli elaborati tecnici da parte dei professionisti coinvolti nel procedimento e dell'esecutore se individuato;
    - b) verifica sostanziale in ordine alla conformità del progetto alle vigenti norme tecniche per le costruzioni, relativamente alla:

- 1) coerenza del progetto architettonico con il progetto strutturale;
  - 2) coerenza tra la tipologia di intervento dichiarata nell'istanza e gli elaborati progettuali;
  - 3) coerenza, per le costruzioni esistenti, del livello di conoscenza considerato nel calcolo con il rilievo geometrico-strutturale e le indagini sui materiali;
  - 4) completezza e adeguatezza del progetto a rappresentare gli interventi strutturali;
  - 5) congruità con la normativa vigente dei parametri inseriti dal progettista strutturale nella piattaforma di cui all'articolo 1, per come specificato nel regolamento di attuazione;
  - 6) relazione di calcolo redatta secondo le modalità definite dalle norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del [d.p.r. 380/2001](#), e in particolare al capitolo 10, paragrafo 2, delle norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018;
  - 7) adeguatezza delle prove sui materiali e sulle strutture, e delle indagini sui terreni;
  - 8) verifica della scheda di sintesi dei dati inseriti nella piattaforma, per come riportato nel regolamento di attuazione.
- 3 bis. Il progettista resta comunque responsabile dell'intera progettazione strutturale.
- 3 ter. Le verifiche di cui al comma 3 non riguardano:
- a) la progettazione di impianti e macchinari regolata da specifica normativa di settore;
  - b) la progettazione degli elementi non strutturali e degli impianti, salvo le eventuali interazioni con le strutture, ove la progettazione debba tenerne conto;<sup>1</sup>
  - c) le valutazioni sull'appropriatezza delle scelte progettuali compiute dal progettista.
- 3 quater. Nell'ambito delle verifiche di cui al comma 3 il Settore tecnico regionale competente non ha l'obbligo di effettuare l'esame dei tabulati numerici allegati alla relazione di calcolo strutturale.”;
- c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
- “4. L'atto autorizzativo, o di diniego, è rilasciato dal competente Settore tecnico regionale all'esito delle verifiche di cui al comma 3.”.

#### **Art. 8**

*(Modifiche all'articolo 8 della [l.r. 37/2015](#))*

1. Nel comma 1 dell'articolo 8 della [l.r. 37/2015](#) le parole “in materia” sono sostituite dalle seguenti: “per le costruzioni previste dall'articolo 52 del [d.p.r. 380/2001](#) e dal regolamento di attuazione”.

#### **Art. 9**

*(Modifiche all'articolo 9 della [l.r. 37/2015](#))*

1. Nel comma 1 dell'articolo 9 della [l.r. 37/2015](#) le parole da “anche” fino a “2008” sono sostituite dalle seguenti: “per le opere richiamate dall'articolo 67 del [d.p.r. 380/2001](#), nonché dalle norme tecniche per le costruzioni di cui all'articolo 52 del medesimo [d.p.r.380/2001](#).”.

---

<sup>1</sup> La Corte costituzionale, con sentenza n. 264/2019 pubblicata in G.U. 11 dicembre 2019, n. 50, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, lettera b) della presente legge, limitatamente alla parte in cui introduce il comma 3-ter, lettera b), dell'art. 6 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37 (Procedure per l'esecuzione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica).

**Art. 10**

*(Modifiche all'articolo 11 della [l.r. 37/2015](#))*

1. L'articolo 11 della [l.r. 37/2015](#) è così modificato:
  - a) nel comma 3, le parole "nel proprio certificato di collaudo" sono sostituite dalle seguenti: ", per come stabilito dal regolamento di attuazione,";
  - b) nei commi 4 e 5, le parole "NTC 2008", dovunque ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: "norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del [d.p.r. 380/2001](#),".

**Art. 11**

*(Modifiche all'articolo 13 della [l.r. 37/2015](#))*

1. Nel comma 1 dell'articolo 13 della [l.r. 37/2015](#), dopo la parola "9" sono inserite le seguenti: "e dell'attestazione di rispondenza di cui al comma 3 dell'articolo 11".

**Art. 12**

*(Norma transitoria)*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della [l.r. 37/2015](#), le disposizioni della presente legge si applicano alle opere per le quali la denuncia di cui all'articolo 3, comma 1, della [l.r. 37/2015](#) è acquisita al protocollo della Regione successivamente all'entrata in vigore della stessa.

**Art. 13**

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**Art. 14**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.